

PROMOS

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. Presso la Camera di Commercio di Milano è istituita, ai sensi dell'art. 32 n. 4 del T.U. 20 settembre 1934 e dell'art. 2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 e dall'art. 65 e ss. del DPR 2 novembre 2005, n. 254, l'Azienda speciale denominata "PROMOS" (Promozione Sviluppo) - Azienda speciale per la promozione estera e per i servizi di accoglienza -, organismo camerale operante, per quanto applicabili, secondo le norme del diritto privato, per il raggiungimento delle finalità di cui al seguente art. 2, in piena coerenza con l'Istituzione camerale, ai cui indirizzi strategici si uniforma.
2. La sede legale dell'Azienda speciale e la sede amministrativa sono presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano.
3. L'emblema dell'Azienda è allegato al presente Statuto.

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. L'Azienda, dotata di autonomia di gestione nei limiti indicati negli articoli seguenti, ha per oggetto la realizzazione di attività a favore dello sviluppo delle relazioni e degli scambi con l'estero, specialmente a favore delle piccole e medie imprese, nelle loro diverse forme presenti nella provincia, nonché il fornire i necessari supporti operativi per il migliore espletamento di questa attività.
2. L'Azienda avrà in cura la gestione dei servizi logistici e di ospitalità funzionali allo sviluppo dell'attività della Camera di Commercio, in tutte le sue articolazioni operative, verso l'esterno.
3. In questo contesto, l'Azienda speciale potrà svolgere ogni attività utile a sviluppare il sistema di relazioni istituzionali ed economiche della Camera di Commercio, con particolare riguardo alle iniziative per promuovere la crescita delle imprese e dei loro reciproci rapporti istituzionali con i più significativi enti ed organismi nazionali, sovranazionali e di altri Paesi, sempre nel rispetto della vigente normativa.
4. Nello svolgimento dei propri compiti statutari, l'Azienda curerà in modo particolare la razionalizzazione, il potenziamento, la qualificazione ed il coordinamento degli interventi per l'informazione alle imprese, la promozione dell'economia milanese all'estero, il ruolo internazionale della Camera di Commercio di Milano, l'offerta di servizi di assistenza e di supporto per le piccole e medie imprese e loro associazioni nelle attività di sviluppo e di promozione internazionali.
5. L'Azienda potrà costituire, in via temporanea, nuclei di assistenza alle imprese della provincia di Milano purché, ove siano presenti, in connessione con gli uffici ICE, ovvero con le Camere di Commercio italiane all'estero e, ove possibile, in concorso con altri organismi del sistema camerale e con le istituzioni locali.
6. Sono esclusi dagli interventi dell'Azienda quelli che hanno carattere di mero sostegno finanziario alle imprese.
7. Nello svolgimento di tali attività, l'Azienda ricercherà ogni utile collaborazione con tutte le articolazioni del sistema camerale, con le altre Aziende speciali e con le istituzioni regionali e nazionali del sistema camerale stesso. L'Azienda sarà inoltre tenuta ad operare nel rispetto delle direttive impartite in materia promozionale all'estero per le Camere di Commercio ed enti periferici, nel quadro dei poteri di indirizzo e coordinamento del Governo italiano.
8. L'Azienda riconosce il valore della cultura della formazione ed attua politiche formative volte all'arricchimento del sistema socioeconomico di specifiche professionalità.
9. Nel perseguimento dei propri scopi, l'Azienda assicura la corretta ed economica gestione delle risorse, imparzialità e buon andamento dell'attività nel rispetto dei principi fondamentali

attinenti il soddisfacimento dell'interesse pubblico. Essa opera con criteri di efficienza, efficacia e trasparenza prestando particolare attenzione alla razionalizzazione dell'azione secondo le linee programmatiche di indirizzo generale stabilite dal Consiglio Camerale. Essa fornisce i servizi nella logica delle interazioni espresse dalla realtà del sistema delle imprese e di quello camerale, ispirandosi costantemente al principio di sussidiarietà, anche attiva.

10. L'Azienda organizza i suoi uffici e articola i suoi assetti organizzativi sulla base delle direttive emanate dagli organi della Camera di Commercio in forza dei suoi poteri di indirizzo e di coordinamento.
11. L'Azienda svolge attività di interesse pubblico e non persegue fini di lucro.
12. L'Azienda svolge attività anche al di fuori del proprio ambito territoriale, purché la sua azione abbia comunque ritorni anche a favore del sistema delle imprese del predetto proprio ambito territoriale.

Art. 3 - Pari opportunità

1. Le norme sulla composizione degli organi dell'Azienda speciale non devono contenere limitazioni all'accesso in ragione di genere, salvo gli impedimenti di cui all'art. 13 della legge n. 580/93 e successive modificazioni e nel rispetto della normativa generale.
2. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei conti l'Azienda speciale richiede ai soggetti designanti la designazione di componenti di entrambi i generi.

Art. 4 - Organi

1. Gli organi dell'Azienda sono:
 - a) il Presidente
 - b) il Consiglio d'Amministrazione
 - c) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 5 - Presidente

1. Al fine di favorire il massimo coordinamento con le politiche della Camera, Presidente dell'Azienda è di diritto il Presidente della Camera di Commercio di Milano o un suo delegato.
2. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'Azienda;
 - b) convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione;
 - c) adotta, sotto la sua responsabilità, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti del Consiglio d'Amministrazione di cui alle lettere c), h), i), l) ed o) del comma 1 del successivo articolo 7, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta.
3. Il Presidente o il suo delegato nomina due Consiglieri di amministrazione, di cui almeno uno scelto tra i Consiglieri camerale, quali Vice Presidenti, uno dei quali assume le funzioni vicarie in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il Presidente che sia delegato dal Presidente della Camera di Commercio si raccorda, ogni volta che sia ritenuto opportuno, con quest'ultimo, al fine di mantenere una continua osmosi istituzionale-strategica. In tale logica, partecipa altresì ai momenti di coordinamento istituzionali con il predetto Presidente della Camera e con gli organi collegiali della stessa.
5. Il Presidente può conferire procure speciali, per determinati atti o categorie di atti.
6. Allo stesso può essere attribuito un emolumento, stabilito dal Consiglio camerale, in base alla vigente normativa.

Art. 6 - Composizione del Consiglio d'Amministrazione e suo funzionamento

1. Il Consiglio d'Amministrazione, nominato dalla Giunta camerale, è così composto:
 - a) il Presidente, nella persona del Presidente dell'Azienda (Presidente della Camera o un suo delegato);
 - b) un componente del Consiglio camerale;

- c) tre esperti nei settori interessati, tra i quali il Presidente di Unioncamere Lombardia o un suo delegato e il Presidente della Camera di Commercio di Monza e della Brianza o un suo delegato.
- 2. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente e il Segretario Generale della Camera di Commercio, qualora gli stessi non siano, rispettivamente, il Presidente e il Direttore dell'Azienda. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal Direttore dell'Azienda.
- 3. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica tre anni. Esso decade contestualmente al termine del mandato del Consiglio della Camera di Commercio, rimanendo in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione. Nel periodo di proroga adotta solo gli atti di ordinaria amministrazione. L'assenza ingiustificata dei componenti, per più di tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, costituisce motivo per la sostituzione degli stessi. I nuovi Consiglieri nominati in sostituzione di quelli che, per qualsiasi motivo, cessassero dalla carica durante il triennio, decadono alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio.
- 4. Il Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda, nel caso di scioglimento del Consiglio camerale e/o della Giunta camerale, rimane in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione a cura della Giunta camerale.
- 5. Ai componenti del Consiglio d'Amministrazione può essere assegnato, per la partecipazione alle riunioni, un gettone di presenza stabilito dal Consiglio camerale, in base alle disposizioni vigenti.

Art. 7 - Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione

- 1. Il Consiglio d'Amministrazione:
 - a) predispone i piani di sviluppo dell'Azienda, adotta i provvedimenti necessari per la loro realizzazione in conformità agli indirizzi stabiliti dagli organi della Camera di Commercio di Milano e fissa i parametri di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione aziendale;
 - b) delibera il preventivo economico ed il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio camerale, quali allegati al bilancio preventivo annuale e al bilancio d'esercizio della Camera di Commercio;
 - c) delibera in merito alle attività di studio e promozione non individuate in bilancio;
 - d) assume le deliberazioni che vincolano il bilancio oltre l'anno, le quali dovranno essere approvate dalla Giunta camerale;
 - e) delibera, su proposta del Direttore, i regolamenti inerenti all'ordinamento degli uffici, ai criteri di assunzione, di carriera e di retribuzione del personale nei limiti previsti dalla pianta organica approvata dalla Giunta camerale; delibera, inoltre, eventuali regolamenti su altre attività o funzioni;
 - f) delibera, su proposta del Direttore, in ordine all'assunzione, al trattamento economico, alla carriera e alla cessazione del rapporto di lavoro dei dirigenti;
 - g) delibera, con provvedimento da sottoporre all'approvazione della Giunta camerale, sulla pianta organica;
 - h) stabilisce i limiti di spesa entro i quali il Direttore dispone con proprio atto in materia di contratti di cui all'art. 71 del DPR 02.11.2005, n. 254; al di sopra di tali limiti è competente lo stesso Consiglio;
 - i) affida incarichi di consulenza e stabilisce i relativi compensi; tale attività, nei limiti degli importi e dei criteri stabiliti dal Consiglio stesso, può essere delegata al Direttore;
 - l) stabilisce lo stanziamento complessivo per i premi di risultato e di produttività per il personale e attribuisce gli stessi ai dirigenti su proposta del Direttore; attribuisce il premio al Direttore;
 - m) stabilisce la composizione e nomina il Presidente nella persona del Presidente dell'Azienda, uno o più Vice Presidenti e i componenti del Comitato tecnico-scientifico per l'Internazionalizzazione, il quale formula pareri in ordine al programma promozionale annuale e proposte d'indirizzo allo stesso Consiglio d'Amministrazione sulle materie che quest'ultimo riterrà di sottoporgli. Determina l'eventuale compenso;
 - n) approva i tariffari dei servizi su proposta del Direttore;

- o) nomina, su proposta del Direttore, un dirigente dell'Azienda o, in assenza, altro funzionario, anche della Camera, per lo svolgimento delle funzioni vicarie, in assenza del Direttore;
 - p) assume tutte le deliberazioni che comportano attività di valutazione politica;
 - q) nomina il Direttore dell'Azienda e ne fissa il compenso.
2. Il Consiglio d'Amministrazione viene convocato dal Presidente ogni volta che questo lo ritenga opportuno o comunque almeno ogni tre mesi; esso è convocato altresì ogni volta che almeno un terzo dei componenti lo richieda per iscritto al Presidente, indicando i motivi della richiesta.
 3. Gli inviti di convocazione sono mandati almeno sette giorni prima della data in cui dovrà aver luogo la seduta; nei casi urgenti, il Consiglio può essere convocato con solo tre giorni di preavviso.
 4. Le riunioni sono valide quando sia ad esse presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, quali video o audioconferenza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 8 - Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti e dura in carica per un periodo pari a quello del Consiglio d'Amministrazione. Il Presidente del Collegio e un componente supplente sono nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico, un componente effettivo è nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e un componente effettivo e uno supplente sono nominati dalla Regione.
2. Il Collegio opera secondo le disposizioni di cui all'art. 73 del DPR 02.11.2005, n. 254.
3. Ai componenti del Collegio dei Revisori è attribuito un compenso, stabilito dal Consiglio camerale, secondo le disposizioni vigenti.
4. Ad essi fanno carico gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 9 - Direttore

1. All'Azienda è preposto un Direttore, nominato dal Consiglio d'Amministrazione su proposta del Presidente.
2. Il Direttore è scelto tra persone dotate di specifica e comprovata professionalità.
3. Il Direttore è capo degli uffici e del personale.
4. Egli è responsabile dell'esecuzione delle decisioni del Consiglio d'Amministrazione e del buon andamento di ogni iniziativa programmata ed è investito di tutti i poteri necessari all'ordinaria gestione dell'Azienda. Egli svolge, anche per mezzo di deleghe ai dirigenti dell'Azienda, l'attività di ordine specificatamente amministrativo non elencata tra i compiti del Consiglio di Amministrazione, ancorché non espressamente previsti nel presente articolo.
5. Il Direttore ha la rappresentanza dell'Azienda di fronte ai terzi ed in giudizio nei limiti dei poteri a lui spettanti in base al presente articolo dello statuto o conferiti dal Consiglio di Amministrazione ed, in tali limiti, può a sua volta conferire procure speciali, per determinati atti o categorie di atti.
6. Assegna i premi di risultato e di produttività al personale, previa fissazione dei relativi criteri e nei limiti dell'importo complessivo stabilito dal Consiglio d'Amministrazione. Propone l'attribuzione dei premi di risultato ai dirigenti dell'Azienda.
7. A seguito dell'approvazione del regolamento riguardante il personale, il Direttore adotta i provvedimenti concernenti le assunzioni, lo stato giuridico, il trattamento economico, la carriera e la cessazione del rapporto di lavoro del personale a tempo indeterminato. Adotta i provvedimenti relativi al personale a tempo determinato, nei casi previsti dalle norme.
8. Il Direttore diverso dal Segretario Generale, si raccorda, ogni volta che sia ritenuto opportuno, con quest'ultimo, al fine di garantire una continua osmosi istituzionale-strategica. Partecipa altresì al tavolo di coordinamento istituito dal Segretario Generale della Camera insieme ai Direttori delle altre Aziende speciali; egli ispira altresì la sua azione alle esigenze di complementarità con le altre attività del sistema camerale milanese.

Art. 10 - Personale

1. Il personale addetto ai servizi dell'Azienda è assunto a norma dei contratti collettivi del personale delle aziende private del terziario, della distribuzione e dei servizi, nonché del regolamento interno, nel rispetto dei vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa per la Camera di Commercio di Milano, la quale in ogni caso deve asseverare e autorizzare gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo. Gli eventuali accordi integrativi sono deliberati dal Consiglio d'Amministrazione nei limiti degli stanziamenti del bilancio dell'Azienda.
2. Il contingente organico e le successive variazioni sono operanti dopo l'approvazione della Giunta camerale.
3. I dirigenti dell'Azienda speciale possono ricevere deleghe dal Direttore per specifiche funzioni e sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti.
4. L'Azienda, d'intesa con la Segreteria Generale della Camera, per particolari compiti connessi al proprio funzionamento, può avvalersi delle prestazioni del personale del ruolo camerale e/o delle Aziende speciali. In tal caso, al personale camerale e/o delle Aziende speciali possono essere erogati, a carico dell'Azienda, compensi in relazione alle prestazioni rese al di fuori dei normali obblighi di servizio.
5. Per l'espletamento dei compiti connessi alle necessità di collegamento e di integrazione di alcune funzioni comuni tra le diverse Aziende del Sistema camerale, unità di personale dell'Azienda speciale possono essere impiegate, anche a tempo parziale, presso la Camera di Commercio stessa o presso altre Aziende speciali.

Art. 11 - Comitato tecnico-scientifico per l'internazionalizzazione

1. In relazione alle esigenze espresse dalla gestione dell'attività di cui all'art. 2, può essere costituito un Comitato tecnico-scientifico per l'internazionalizzazione nominato dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente e presieduto dal Presidente dell'Azienda. Il Direttore ne fa parte di diritto.
2. Il Comitato formula pareri in ordine al programma promozionale annuale. Su richiesta del Consiglio d'Amministrazione, formula proposte di indirizzo in ordine al migliore raggiungimento degli obiettivi dell'Azienda e allo sviluppo delle sue attività.
3. I Vice Presidenti del Comitato tecnico-scientifico per l'internazionalizzazione partecipano alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione di Promos.

Art. 12 - Comitato consultivo per l'internazionalizzazione di Monza e Brianza: composizione, sede, funzione e competenze

1. In relazione all'esigenza di consentire piena corrispondenza tra le politiche aziendali e le esigenze del territorio di Monza e della Brianza, è istituito un Comitato consultivo per l'internazionalizzazione di Monza e Brianza nominato dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta della Giunta della Camera di Commercio di Monza e della Brianza.
2. Il Comitato è composto fino ad un massimo di sette rappresentanti del mondo economico locale, ha sede a Monza ed ha funzioni propositive e consultive sulle attività dell'Azienda che avranno ricadute sulle imprese e sul territorio di Monza e della Brianza.
3. In particolare, il Comitato ha il compito di:
 - a) esprimere parere sulla nomina del Responsabile della struttura di Monza;
 - b) proporre il programma annuale di attività per la promozione internazionale dell'area monzese al Consiglio d'Amministrazione di Promos;
 - c) indicare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del programma;
 - d) monitorare la realizzazione delle attività, anche al fine di proporre eventuali ed opportune integrazioni.
4. Il Presidente del Comitato per l'internazionalizzazione di Monza e Brianza partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione di Promos.

Art. 13 - Bilancio e contratti

1. La predisposizione del preventivo economico, la gestione del bilancio di esercizio, nonché la gestione dei contratti, sono disciplinati dagli artt. 66 e successivi del DPR 02.11.2005, n. 254.
2. Il servizio di cassa è affidato all'Istituto cassiere della Camera di Commercio di Milano.

Art. 14 - Entrate

1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:
 - a) proventi derivanti dalla prestazione di servizi;
 - b) contributi annuali stanziati dalla Camera di Commercio nell'ambito del preventivo economico, in relazione alla missione istituzionale dell'Azienda;
 - c) contributi di altri Enti pubblici e privati, nonché dell'Unione Europea;
 - d) altre eventuali entrate.

Art. 15 - Scioglimento del Consiglio

1. Qualora si determinasse l'impossibilità di un regolare funzionamento del Consiglio d'Amministrazione, esso potrà essere sciolto con provvedimento della Giunta della Camera di Commercio.
2. Con la stessa deliberazione, la Giunta camerale provvederà alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione.

Art. 16 - Scioglimento dell'Azienda

1. L'Azienda può essere soppressa in qualsiasi tempo, con motivata deliberazione della Giunta camerale, che nomina un liquidatore.

Art. 17 - Modifiche dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere modificato dalla Camera di Commercio con deliberazione della Giunta camerale.

Art. 18 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Statuto entra in vigore secondo le disposizioni vigenti relative alle deliberazioni della Giunta camerale.
2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al titolo X del DPR 02.11.2005, n. 254.

Approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 309 del 09.06.98.
 Modificato con deliberazioni della Giunta camerale n. 17 del 18.01.99, n. 208 del 16.07.02,
 n. 228 del 11.09.06, n. 21 del 29.01.07, n. 258 del 17.09.07, n. 13 del 14.01.08,
 n. 232 del 13.09.10, n. 265 del 11.10.10, n. 16 del 23.01.12, n. 247 del 24.09.12 e n. 267 del
 07.10.2013.

Allegato



PROMOS

**Internazionalizzazione
e marketing territoriale**